



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 2308 del 18/07/2022

OGGETTO: Servizi Socio-Sanitari. Rendiconto. Programma di attività. Proroghe sino al 31/12/2022.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

101 Zona Distretto Apuane
101 Zona Distretto Lunigiana
102 ZONA DISTRETTO PIANA DI LUCCA
102 ZONA DISTRETTO VALLE DEL SERCHIO
105 RESPONSABILE ZONA VDE
105 RESPONSABILE ZONA AVC
105 RESPONSABILE ZONA PISANA
105 SDS Zona Pisana
106 ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA
106 ZONA DISTRETTO ELBA
106 ZONA DISTRETTO LIVORNESE
112 ZONA DISTRETTO
Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
Dipartimento Economico
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori
ZONA DISTRETTO ALTA VAL DI CECINA VALDERA
ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI ETRUSCHE

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.4

OGGETTO: Servizi Socio-Sanitari. Rendiconto. Programma di attività. Proroghe sino al 31/12/2022.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Premesso:

- che, alla data di costituzione di questa struttura in data 01/01/2017, la stessa ha preso in carico una serie di contratti scaduti ed in proroga pluriennale come da prospetto allegato che riproduce anche le scadenze successive assoggettate a proroghe per la necessità di avviare il recupero della situazione iniziale (All. n. 1);
- che la situazione di cui sopra si riferisce, nel complesso, pur con diverse condizioni, anche sotto l'aspetto quantitativo, agli ambiti territoriali delle ex Aziende poi confluite nell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, rimaste alla delega alla centrale regionale di committenza con la parziale eccezione dell'ex ASL 6 di Livorno che, negli anni 2015 e 2016, non potendo farlo negli anni precedenti per la soppressione della struttura di riferimento poi ricostituita, aveva provveduto in proprio all'esecuzione di una serie di procedimenti, conclusisi con l'adozione del provvedimento finale di aggiudicazione e con la successiva contrattualizzazione, come da documento allegato (All. n. 2);
- che risultava inevitabile, sin dalla decorrenza dell'operatività di questa struttura, la necessità di dover procedere alla reiterazione del ricorso ad ulteriori proroghe, tanto per il numero dei contratti presi in carico, quanto per la necessità di ricostruire all'interno del nuovo contesto la fase di progettazione e di definizione delle specifiche tecniche, estesa alla redazione dei nuovi documenti;
- che le proroghe sono state disposte con atti sottoscritti direttamente dallo scrivente Direttore di questa Unità Operativa nell'unica finalità di tutela della salute degli utenti che determina la necessità

della conservazione della validità dei contratti per esigenze imperative di tutela di un interesse rilevante, quale la salute degli utenti che prevale sempre e comunque su possibili rilievi procedimentali;

Considerato che,

- gli obblighi imposti dalla necessità primaria di cui al punto precedente sono stati assunti per le ragioni di necessità anche in presenza dell'orientamento espresso nelle sentenze della giurisprudenza amministrativa e delle pronunce dell'Autorità di Vigilanza, come di seguito riassumibili in forma sintetica:

“.. nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62, per cui la proroga e il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 oggi art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 (delibera ANAC del 01/04/2020)”. Il riferimento al rinnovo è comunque da considerare attenuato dalla previsione, tanto nell'art. 29 del D. Lgs n. 163/2006 quanto nell'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, di una specifica opzione purché espressa sin dagli atti di gara originari e il valore economico del contratto tenga conto, sin dalla pubblicazione, dell'importo relativo all'esercizio di tale opzione;

- l'Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (ex multis Consiglio di Stato sez V, 20 agosto 2013 n. 4192);

- l'Autorità ha quindi individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis deliberazione 19 gennaio 2011 n. 7, deliberazione 19 dicembre 2012 n. 110, deliberazione 19 settembre 2012 n. 82, deliberazione 10 settembre 2008 n. 36, deliberazione 6 ottobre 2011 n. 86, in giurisprudenza Consiglio di Stato V 11 maggio 2009 n. 2882, Consiglio di Stato V 7 aprile 2011 n. 2151);

- anche la giurisprudenza ha evidenziato come per effetto dell'applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo, soggiacente a regole competitive, la proroga può essere concessa esclusivamente al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica (Consiglio di Stato sez V n. 2151/2011);

Rilevato che:

- a parte il forzato ricorso alle proroghe, è stata comunque avviata ed eseguita una attività finalizzata alla scelta di un nuovo contraente rappresentata dall'elenco degli atti di indizione della gara e delle aggiudicazioni di cui all'elenco allegato (All n. 3) al presente provvedimento;

- lo stesso elenco riporta anche i termini di esecuzione delle procedure concluse per le quali si deve tenere conto, con particolare riferimento alla concessione di servizi di gestione di strutture socio-sanitarie, l'impegno istruttorio aggiuntivo rappresentato dall'onere della redazione preventiva della sostenibilità economica e della matrice dei rischi, al quale corrisponde la valutazione della corrispondente documentazione di gara da parte delle Commissioni Esaminatrici con particolare riguardo ai Piani Economico-Finanziari;

- l'elenco è riferito solo ai contratti d'appalto o di concessione senza considerare altre tipologie quali le convenzioni con il Terzo Settore o accordi di cooperazione e il numero complessivo delle procedure deve essere valutato considerata la presenza di singoli lotti di gara e all'interno degli stessi, di diverse tipologie di servizi, considerati singolarmente nell'elenco iniziale;

- sempre con riferimento alle concessioni, il prospetto allegato riporta il dato relativo al valore economico della concessione, rappresentato dalla stima degli incassi per la durata contrattuale, ma che allo stesso devono essere aggiunti gli importi, di assoluto rilievo, del canone concessorio, in precedenza

mai riscosso, nella misura di € 17.770.426,72 per tutta la durata dei contratti e dell'investimento privato dei lavori di ristrutturazione sulle strutture corrispondente a € 12.503.245,99;

- non vi sono stati ad oggi, casi di soccombenza in contenzioso;
- la situazione accertata al 01/01/2017, è stata ampliata dalle ulteriori scadenze verificatesi negli anni successivi, nell'impossibilità di procedere in relazione all'onere del recupero della situazione iniziale;
- solo per l'anno in corso è possibile procedere all'adozione di un programma di lavoro finalizzato alla conclusione del processo di ripristino dei principi generali stabiliti dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale, anche dopo aver affrontato la questione dei servizi che andranno a scadenza naturale nel corso dello stesso, in buona parte coincidenti con le aggiudicazioni dell'ex ASL 6 di Livorno;

Considerato che:

- sulla base del programma di attività dell'anno in corso, i servizi per i quali non sarà possibile evitare una ultima proroga prima dell'avvio delle procedure di scelta del contraente sono quelli riportati nell'elenco allegato (All. n. 4);
- in relazione al limitato numero delle scadenze naturali nell'anno 2023, l'avvio delle gare indicate nel prospetto consentirà la regolarizzazione definitiva della parte della contrattualistica eliminando definitivamente la situazione iniziale;

Considerato che è stata acquisita la copertura economica da parte dei gestori del conto;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente decreto;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa;

1. la proroga sino al 31/12/2022 dei servizi di cui all'elenco Allegato 4 al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo di **€ 4.351.319,61**, IVA compresa, derivante dal presente decreto, sarà registrato ai conti economici sotto riportati e che esiste la corrispondente e necessaria disponibilità nel Bilancio preventivo dell'anno 2022, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 13.04.2022:

Conto economico	Descrizione Conto economico	Importo	Bilancio 2022
31020611	Altri servizi sanitari da privato;E;NO	€ 87.673,13	Sanitario
31020806	Psichiatria residenziale da privato RT	€ 332.974,01	Sanitario
31020826	Psichiatria semiresidenziale da	€ 1.358.425,98	Sanitario

	priv. R.T.		
31020846	Psichiatria domiciliare da privato	€ 300.000,00	Sanitario
31021206	Non autosufficienza residenziale da privato - FATT;E;NO	€ 220.000,00	Sanitario
31021236	Dipendenze residenziale da privato - FATT	€ 536.717,58	Sanitario
31021216	Disabilità residenziale da privato	€ 45.000,00	Sanitario
31021266	Rette residenziali non autosufficienti	€ 355.008,33	Sanitario
71024204	Prestazioni semiresidenziali minori – PRI Cecina	€ 330.000,00	Sociale
75023502	Altri Servizi non sanitari – PRI	€ 46.676,53	Sociale
77024404	Prestazioni semiresidenziali disabilità – PRI – Valdera	134.820,00	Sociale
78024404	Prestazioni semiresidenziali disabilità – PRI	€ 6.900,00	Sociale
72023502	Altri servizi non sanitari -PRI	€ 10.215,00	Sociale
SDS :3B020214	Costi per prestazioni di assistenza residenziale	€ 586.909,05	Sanitario/Sociale SDS
	TOTALE	€ 4.351.319,61	

3. di procedere inoltre all'imputazione del costo di € 3.195,00, relativo al pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC per l'acquisizione dei CIG, sul conto economico 31090306 "Altri oneri di gestione" del Bilancio preventivo dell'anno 2022, al fattore di acquisto C160GES027006 ed al centro di costo relativo ai servizi in oggetto riferiti alle Zone Distretto di riferimento;
4. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
5. di dare incarico all'UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda;
6. di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate e ai contraenti per

gli adempimenti di loro competenza;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005;
8. di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 18/07/2022 13:13:13

IMPRONTA: 64643138326364393735313066343364653965616334623731306536656234303739363434386262